

STATUTO

Articolo 1 Denominazione

E' costituita in Roma un'Associazione avente la seguente denominazione: "Nessun luogo è Lontano".

Tale Associazione si costituisce per iniziativa di un Comitato di soci fondatori i quali si impegnano a promuovere azioni di ordine sociale, informativo e culturale, in favore di persone discriminate per ragioni razziali, culturali, religiose e politiche o svantaggiate in forza di condizioni fisiche, psichiche, familiari; l'Associazione persegue in via esclusiva finalità di solidarietà sociale ed opera senza fini di lucro.

Articolo 2 Sede

La sede dell'Associazione è in Roma e possono istituirsi sedi secondarie sia in Italia sia all'estero.

Articolo 3 Scopi

L'Associazione persegue esclusivamente per fini di solidarietà sociale i seguenti scopi:

- a) contribuire a far emergere e diffondere una corretta cultura di società democratica e partecipativa, a partire da un rinnovato approccio ai fenomeni migratori e alle evoluzioni sociali ad essi collegati;
- b) promuovere la modernizzazione della cultura dei movimenti migratori, Individuando in tale processo uno dei punti chiave del fenomeno mantenendo come obiettivo lo sviluppo del Paese. Favorire l'armonizzazione delle scelte adottate in sede internazionale con le normative dei singoli Paesi Europei soprattutto in tema di rispetto degli individui che scelgono di vivere in un Paese diverso da quello di origine favorendo al contempo la possibilità di accoglienza pacifica da parte del Paese ospitante.
- c) Favorire la promozione di un'approfondita ricerca degli strumenti cognitivi, legislativi ed economici che rendano socialmente positivo tale fenomeno;
- d) Sollecitare nei confronti del Paese, il riconoscimento e l'ulteriore sviluppo del valore civile ed economico sociale di forme armonizzate di integrazione sociale, orientando gli associati e gli interlocutori interessati verso comportamenti coerenti al perseguimento e massimizzazione dei valori medesimi;

- e) Rappresentare i singoli associati e le organizzazioni aderenti attraverso la loro partecipazione organica, nei rapporti con le istituzioni ed amministrazioni, con le organizzazioni economiche, con gli utenti e con le rappresentanze politiche, e sociali nazionali, comunitarie ed internazionali;
- f) Di concorrere e promuovere con le istituzioni civili e religiose, organizzazioni politiche e sociali, economiche e culturali del Paese, della Unione europea e dei Paesi con cui l'Italia intrattiene regolari relazioni diplomatiche – e con similari istituzioni ed organizzazioni in campo internazionale – iniziative di collaborazione che consentano di perseguire in comune più vaste finalità di progresso e di sviluppo.
- g) valorizzare la pace, la cultura multietnica e multireligiosa e la solidarietà tra i popoli;
- h) attuare il principio di solidarietà, per affermare i diritti di tutti i residenti, anche immigrati, e per superare gli squilibri economici, sociali, territoriali e culturali; tutelare i diritti civili;
- i) affermare il diritto alla cultura, alla educazione ed alla formazione permanente.
- j) Favorire l'integrazione sociale per persone straniere e nomadi; ideare e attuare strumenti di contrasto alla marginalità sociale; favorire il sostegno sociale a persone con gravi fragilità sanitarie

A tali fini l'Associazione può:

- Aderire a istituzioni civili e religiose che perseguano scopi nei quali l'Associazione si riconosce e può entrare a far parte, attraverso suoi rappresentanti designati, dei loro organi direttivi;
- Adottare ogni iniziativa di natura culturale, sociale, religiosa e partecipativa per raggiungere i fini associativi;
- Adottare iniziative di ricerca, studio e formazione di carattere permanente o su singoli progetti, di livello universitario e/o specialistico;
- Organizzare corsi, convegni, seminari, meeting, mostre ed esposizioni di qualsivoglia natura in Italia ed all'estero;
- Produrre ogni tipo di pubblicazione su supporto cartaceo, informatizzato e video direttamente o indirettamente connessa allo scopo sociale;

- Promuovere, organizzare e gestire direttamente o indirettamente viaggi, escursioni turistiche e visite libere o guidate per iniziative in qualunque modo collegate allo scopo sociale;
- Assumere incarichi di agenzia e rappresentanza di enti, fondazioni, associazioni o strutture societarie su materie di cui allo scopo sociale.
- Partecipare a gare pubbliche o private per la realizzazione di studi, ricerche o servizi agli utenti nell'ambito delle finalità proprie dell'Associazione, anche attraverso convenzioni, licitazioni private, appalti pubblici, incarichi ed intese, ivi compresi gli adempimenti amministrativi necessari e propedeutici.

Articolo 4

L'Associazione è apolitica, apartitica e senza scopi di lucro.

Articolo 5

La durata dell'Associazione è illimitata

Articolo 6

L'Associazione si compone di :

- a) Soci Fondatori
- b) Soci Ordinari
- c) Soci Onorari

Sono Soci FONDATORI coloro che hanno contribuito alla costituzione dell'Associazione Nessun Luogo è Lontano.

Sono soci ORDINARI coloro che, previa domanda di ammissione al Consiglio Direttivo e presentazione da parte di almeno due membri dello stesso, entrano a far parte dell'associazione e si impegnano a versare una quota associativa annuale, non cedibile o rimborsabile.

Sono Soci ONORARI coloro che hanno reso particolari servizi all'Associazione; essi possono essere dispensati dal versare quote associative.

I Soci Fondatori, Ordinari ed Onorari godono di diritto di voto in Assemblea Ordinaria e Straordinaria.

Le cariche associative sono gratuite. L'Associazione si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati per il perseguimento dei fini istituzionali.

L'associazione può, inoltre, in caso di particolare necessità, assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o parasubordinato di personale esperto, anche ricorrendo a propri associati. L'Associazione potrà altresì avvalersi di professionisti esperti nelle materie di cui alle finalità sociali. L'Associazione curerà la formazione e l'aggiornamento continuo dei propri collaboratori e soci.

La qualità di socio si perde per:

- a) Dimissioni;
- b) Decesso;
- c) Esclusione.

L'esclusione è pronunciata dal Consiglio Direttivo in seguito al mancato versamento della quota associativa, decorsi sei mesi dal termine fissato per il pagamento, o per gravi motivi indicati dal regolamento interno.

Articolo 7 Patrimonio

Il patrimonio dell'Associazione comprende:

- a) Le offerte o donazioni di ogni natura e dagli eventuali proventi diversi dovessero ricavarsi dall'organizzazione di iniziative di autofinanziamento comunque collegate allo scopo sociale, nel rispetto delle finalità non lucrative della stessa;
- b) I beni mobili ed immobili comunque legittimamente acquisiti.
- c) quote e contributi degli associati;
- d) eredità, donazioni e legati;
- e) contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- f) contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali;
- g) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- h) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali, nel rispetto delle finalità non lucrative dell'Associazione;
- i) erogazioni liberali degli associati e dei terzi;

- j) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
- k) altre entrate compatibili con le finalità dell'Associazione e con le finalità non lucrative della stessa.

Articolo 8 Organi dell'associazione

Organi dell'associazione sono:

- a) L'Assemblea dei soci;
- b) Il Consiglio Direttivo;
- c) Il Presidente;
- d) Il Collegio dei Revisori.

Articolo 9 Assemblea

L'Assemblea dei soci è costituita da tutti i soci in regola con il versamento delle quote associative

L'Assemblea dei soci si riunisce almeno una volta l'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale. Essa è convocata dal Consiglio Direttivo mediante affissione dell'avviso di convocazione da effettuarsi nella bacheca della sede sociale almeno quindici giorni prima di quello fissato per la riunione.

L'invito indica gli argomenti posti all'ordine del giorno l'ora ed il luogo della riunione e, nel caso in cui non possa deliberarsi per mancanza del numero legale, l'ora ed il luogo della seduta in seconda convocazione, la quale dovrà effettuarsi non meno di 24 ore dopo quella fissata per la prima.

In prima convocazione l'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno dei soci ordinari, onorari e fondatori, in regola con il pagamento delle quote associative, presenti in proprio o per delega.

In seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci presenti, in proprio o per delega.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei soci aventi diritto al voto.

All'Assemblea ordinaria compete:

- Di approvare il bilancio annuale;
- Di eleggere i soci del Consiglio Direttivo.

L'Assemblea Straordinaria, è regolarmente costituita:

- a) in prima convocazione con la presenza almeno la metà degli aventi diritto al voto e delibera con la maggioranza assoluta dei presenti;
- b) in seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci presenti e delibera con la maggioranza assoluta dei presenti anche in ordine all'approvazione delle modifiche statutarie.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole, anche su delega, di almeno i tre quarti degli associati.

All'Assemblea Straordinaria compete di:

- a. nominare i liquidatori;
- b. deliberare sulle modifiche statutarie e dell'atto costitutivo;
- c. deliberare sullo scioglimento e sulla devoluzione dei beni dell'Associazione in caso di scioglimento della stessa.

Articolo 10 Consiglio Direttivo

L'Associazione è retta da un consiglio direttivo composto da un numero di componenti stabilito dall'Assemblea ed eletti dall'Assemblea e, per la prima volta, nell'atto costitutivo.

I membri del Consiglio Direttivo sono eletti nel rispetto del principio di pari opportunità tra donne e uomini.

Gli Amministratori durano in carica quattro anni e sono rieleggibili.

Il consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta ne sia fatta richiesta da almeno uno dei suoi membri.

Il Consiglio Direttivo è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi componenti. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti.

Il Consiglio Direttivo ha i più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione.

Compete al Consiglio Direttivo:

- Eleggere il Presidente tra i membri dello stesso consiglio;
- Eleggere uno o più Vice Presidenti tra i membri dello stesso consiglio;
- Programmare e coordinare l'attività dell'Associazione;
- Emanare regolamenti sociali;
- Stabilire l'ammontare delle quote associative anno per anno;
- Deliberare l'ammissione dei nuovi soci;
- Deliberare l'esclusione dei soci;

- Nominare il Comitato Esecutivo composto dal Presidente e dai Vice presidenti e da uno o più Consiglieri cui il Consiglio Direttivo delega una parte delle proprie funzioni.

Le cariche sociali non possono essere retribuite o formare oggetto di rapporto a contenuto patrimoniale con l'Associazione.

Articolo 11 Presidente

Il Presidente dà esecuzione alle deliberazioni del Consiglio Direttivo. Egli ha la firma sociale, la rappresentanza legale di fronte ai terzi ed in giudizio. Egli può delegare parte dei predetti poteri ad un membro del Consiglio Direttivo.

Articolo 12 Segretario Generale

Il Segretario Generale è nominato dal Consiglio Direttivo su proposta del Presidente. Le competenze sono oggetto di delibera del consiglio direttivo.

Articolo 13 Bilancio e Collegio dei revisori

Il Bilancio dei beni (rendiconto economico – finanziario) dell'Associazione è redatto annualmente ed è approvato dall'Assemblea Ordinaria. Dal Bilancio annuale risultano gli attivi, i passivi, i beni, i contributi ed i lasciti ricevuti. I proventi delle attività svolte dall'Associazione non possono in nessun caso essere divisi tra gli associati.

Il Collegio dei revisori è composto di due componenti effettivi ed uno supplente, nominati dall'Assemblea. I revisori restano in carica quattro anni, sono scelti tra i soci dell'Associazione o tra membri esterni, anche professionisti iscritti in Albi ed operano secondo le norme vigenti.

Alla scadenza del mandato possono essere rieletti nelle modalità di cui al presente Statuto.

Qualora i proventi dell'Associazione superino per due anni consecutivi il limite di cui all'art. 20 bis, comma quinto del DPR 600 del 1973, così come introdotto dall'art. 25, d.lgs 4 dicembre 1997, n. 460, il bilancio approvato dall'Assemblea deve recare una relazione di controllo sottoscritta da uno o più revisori iscritti nel registro dei revisori contabili.

Articolo 14 Esercizio Sociale

L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Il consiglio direttivo, su indicazione dell'Assemblea, destina gli eventuali utili in attività sociali di cui all'art 3.

Articolo 15 Scioglimento dell'Associazione

L'assemblea dei soci, con la maggioranza prevista all'art 9, delibera lo scioglimento dell'Associazione, la nomina di un liquidatore, e detta le modalità per la liquidazione, nonché la destinazione delle attività patrimoniali nette dell'Associazione che saranno devolute alla Caritas Diocesana Romana o ad enti o associazioni ad essa collegati che abbiano lo stesso scopo sociale.

Articolo 16 Sedi secondarie dell'Associazione

Le sedi secondarie possono essere istituite a livello regionale o provinciale. Dette sedi secondarie sono denominate circoli territoriali (di seguito anche circolo/i).

I circoli territoriali sono istituiti nel rispetto del presente statuto ed organizzate ai sensi del regolamento approvato dal Consiglio Direttivo.

Articolo 17 organi dei circoli territoriali

Organi dei circoli sono:

- a) Assemblea dei soci del circolo
- b) Il Coordinatore del circolo

Articolo 18 Nomina del Presidente del circolo

Il Coordinatore del circolo è nominato dal Consiglio Direttivo.

L'incarico ha durata di anni 4 (quattro) e può essere revocato in ogni momento per gravi motivi dal Consiglio Direttivo.

Il Coordinatore assume lo *status* di rappresentante legale del circolo territoriale.

Articolo 19 Assemblea dei soci del circolo

L'assemblea dei soci del circolo è costituita dai soci dell'Associazione Nessun Luogo è Lontano che risiedano o siano domiciliati in uno dei comuni appartenenti alla Regione in cui ha sede il circolo.

L'assemblea dei soci del circolo territoriale è convocata 1 volta all'anno dal Coordinatore del circolo, decide a maggioranza dei partecipanti ed ha funzioni consultive.

L'assemblea del Circolo può decidere in conformità alle decisioni dell'assemblea nazionale e del Consiglio Direttivo su iniziative locali.

Articolo 20 Attività dei circoli territoriali

I circoli svolgono le attività ed assumono le iniziative a livello locale nel rispetto dei principi e delle finalità proprie dell'Associazione.

Le sedi secondarie attuano a livello locale le decisioni dell'Assemblea Nazionale dei soci e del Consiglio Direttivo.

Articolo 21 Patrimonio dei circoli

I beni, mobili ed immobili, di cui fruisce il circolo costituiscono parte integrante il patrimonio dell'Associazione Nessun Luogo è Lontano. Gli acquisti necessari allo svolgimento delle finalità proprie dell'Associazione per quanto è di competenza del circolo sono deliberati dal Consiglio Direttivo.

L'assemblea dei soci della sede secondaria può proporre al Consiglio Direttivo l'acquisto dei beni che riterrà necessari allo svolgimento delle finalità e delle iniziative locali.

Articolo 22 Intese

L'Associazione Nessun Luogo è Lontano può stipulare intese con altre Associazioni istituite a livello locale, nazionale o Internazionale che ne condividano lo spirito, l'organizzazione e finalità. La proposta di intesa può essere avanzata da qualunque socio o dall'Associazione proponente al Consiglio Direttivo il quale delibera a maggioranza semplice.

Le associazioni partecipanti all'Intesa hanno come scopo esclusivo l'attuazione di iniziative comuni a fini solidaristici.

Articolo 23

Per quanto non previsto da presente Statuto, si fa rinvio alle vigenti disposizioni legislative in materia ed in particolare alle norme che regolano le organizzazioni non lucrative di utilità sociale.